REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

SEZIONE FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati

Dott. ssa Maria Mura	Presidente
Dott. Vincenzo Amato	Giudice
Dott. Andrea Bernardino	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero **181** del ruolo prefallimentare per l'anno **2015**

Promosso dalla

VIGILANZA SARDEGNA SOCIETÀ COOPERATIVA, con sede in Cagliari, via Grecale n. 9, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante sig. Giovanni Cotza, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Ancona n. 3, presso lo studio dell'avvocato Francesco Pisenti, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso

Ricorrente in proprio

Con la partecipazione del

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro *pro tempore*

Intervenuto

E con la partecipazione del

PUBBLICO MINISTERO

Intervenuto

****

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 3 giugno 2015 la Vigilanza Sardegna Società Cooperativa ha domandato l'accertamento giudiziario del proprio stato d'insolvenza, funzionale all'ammissione di essa ricorrente alla procedura

dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese di cui al D. Lgs. 8 luglio 1999 n. 270.

A fondamento della domanda la società ricorrente ha innanzitutto addotto di rivestire la qualità di imprenditore commerciale, esercitando attività certamente imprenditoriali quali, tra le altre, il servizio di vigilanza e custodia, la scorta a valori e merci, compreso l'eventuale trasporto di esse per conto terzi, la costruzione, il montaggio e la manutenzione di impianti d'allarme, anche di proprietà di terzi, di qualunque natura e tipo, nonché la prestazione di assistenza e di consulenza tecnica relative ai predetti impianti.

Dopo una breve premessa in ordine alle vicende societarie - che avevano di recente indotto alla presentazione di una domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva (v. domanda del 28.4.2015) - la società cooperativa ricorrente ha quindi affermato la ricorrenza di tutti i presupposti di cui all'art. 2 del citato D. Lgs. 8 luglio 1999 n. 270.

Ed infatti, oltre alla qualità di imprenditore commerciale soggetto al fallimento, sussistevano in capo ad essa ricorrente:

a) - la presenza di un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, superiore a duecento da almeno un anno;

b) - l'esistenza di debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio.

In particolare, il primo dei presupposti di legge era comprovato dall'estratto del Libro Unico del Lavoro, dal quale risultava l'impiego di n. 467 lavoratori dal 31 dicembre sino a tutto il 15 aprile 2015 e di 322 ad oggi, mentre il secondo presupposto risultava dal bilancio dell'ultimo esercizio, chiuso al 31.12.2014.

Sussisteva altresì lo stato d'insolvenza, come dimostrato in particolare dall'ingente esposizione debitoria, specie nei confronti dell'Erario.

2. Il Tribunale, con decreto del 4 giugno 2015 ha fissato, ai sensi dell'art. 7 D.

Lgs. 8 luglio 1999 n. 270, l'udienza per la comparizione della società cooperativa ricorrente in proprio e del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha fatto pervenire il proprio parere scritto rappresentando la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di insolvenza, atteso che la società ricorrente:

- svolgeva un'attività commerciale, ed era pertanto soggetta alla disciplina del fallimento, stante il disposto dell'art. 2545-terdecies c.c., e, pertanto, era assoggettabile anche all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese di cui al 7 D. Lgs. 8 luglio 1999 n. 270;

- occupava oltre 200 dipendenti, rientrando nel limite previsto dall'art. 2, lett. a), del D. Lgs. citato;

- presentava un'esposizione debitoria superiore ai due terzi tanto dell'attivo dello stato patrimoniale quanto ai ricavi delle vendite e prestazioni;

- versava in una situazione d'insolvenza, come si poteva evincere dalla documentazione prodotta dalla stessa ricorrente.

Il Ministero, per il caso di pronuncia dell'insolvenza, ha provveduto a designare, quali commissari giudiziali:

- l'avvocato Luigi Amerigo Bottai;

- il dottor Giovanni Grazzini;

- il dottor Domenico Casalino.

3. All'udienza del 2 luglio 2015 sono comparsi il signor Giovanni Cotza, legale rappresentante della società cooperativa ricorrente, e l'avvocato Francesco Pisenti, difensore della società cooperativa ricorrente, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.

È altresì comparso il Pubblico Ministero, nella persona della dott. ssa Maria Grazia Genoese, che ha concluso concordando sulla sussistenza dello stato d'insolvenza.

Il procedimento è stato istruito esclusivamente con produzioni documentali.

All'udienza del 2 luglio 2015 il Tribunale si è riservato la decisione.

******

4. La domanda di accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza è fondata e deve, pertanto, essere accolta.

L'amministrazione straordinaria di cui al D. Lgs. 8 luglio 1999 n. 270 è legislativamente conformata come la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con dichiarate finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali, così che possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria le imprese soggette alle disposizioni sul fallimento che hanno congiuntamente i seguenti requisiti:

a) un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno;

b) debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio.

Sussistono in primo luogo i presupposti di cui all'art. 1 della Legge Fallimentare, secondo cui sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici, che come nel caso di specie non abbiano il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cin-

quecentomila.

Dall'ultimo bilancio approvato risulta come le predette soglie dimensionali siano state ampiamente superate.

Non vi è dubbio neppure sulla qualità di imprenditore commerciale rivestita dalla società cooperativa ricorrente, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (il c.d. lucro oggettivo), requisito quest'ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, ben essere presente anche in una società cooperativa.

Come ha di recente ribadito la giurisprudenza di legittimità, anche la società cooperativa, ove svolga attività commerciale, in caso di insolvenza, è soggetta a fallimento, in applicazione dell'art. 2545-terdecies c.c. (Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 6835 del 24.3.2014).

Di conseguenza, in virtù dell'art. 2 del D. Lgs. 8 luglio 1999 n. 270, la cooperativa, in quanto assoggettata al fallimento, può essere ammessa alla procedura dell'amministrazione straordinaria.

In secondo luogo, da quanto emerge dagli atti, la Vigilanza Sardegna Società Cooperativa, da un periodo sicuramente maggiore a quello legislativamente fissato, ha un numero di dipendenti superiore rispetto alla soglia minima prevista per l'ammissione all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Per quanto riguarda l'ulteriore presupposto previsto dall'art. 2 del D. Lgs. 8 luglio 1999 n. 270, è sufficiente mettere in rilievo che l'ingente esposizione debitoria (euro 25.502,773,00) è superiore sia all'attivo dello stato patrimoniale (euro 24.239.635,00) sia rispetto ai ricavi delle vendite e delle prestazioni (euro 22.988.264,00).

Quanto allo stato d'insolvenza, osserva il Tribunale che la nozione di insolvenza, individuata dall'art. 5 della Legge Fallimentare, impone di regola semplicemente di verificare, attraverso un giudizio probabilistico, se l'imprenditore sia ancora in grado di adempire regolarmente le proprie obbligazioni.

Nel caso di specie emerge come allo stato attuale la società versi in stato d'insolvenza, come dimostrato dai valori dell'attivo circolante.

Come ha correttamente evidenziato il Ministero dello Sviluppo Economico, dalla situazione patrimoniale, economica e finanziaria al 30.4.2015, redatta dalla società ricorrente, risulta un valore dell'attivo circolante (euro 8,5 milioni, oltre ad euro 3,4 milioni di crediti contenziosi di difficile realizzo) nettamente inferiore alle passività (pari a circa euro 25 milioni).

Si può quindi affermare che la società non dispone, allo stato, di risorse, e quindi di liquidità, necessarie per soddisfare le obbligazioni contratte.

5. La sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza rende necessaria, oltre alla nomina del giudice delegato per la procedura, la nomina di uno o tre commissari giudiziali, in conformità dell'indicazione del Ministro competente, ovvero autonomamente, se l'indicazione non è pervenuta nel termine stabilito a norma dell'articolo 7, terzo comma, del D. Lgs. 8 luglio 1999 n. 270.

La nomina di tre commissari giudiziali è tuttavia limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura che, nel caso di specie, non è stata rappresentata e non può considerarsi sussistente.

Deve quindi procedersi alla nomina di un solo commissario giudiziale, come sollecitato dagli stessi ricorrenti, e la nomina deve essere fatta nell'ambito della terna indicata dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Esaminato il contenuto dei *curricula* trasmessi dal Ministero, tutti attestanti le elevatissime professionalità dei proposti, questo Tribunale ritiene di dover nominare il dottor Giovanni Grazzini, in specifica considerazione dei molteplici incarichi svolti quale curatore fallimentare e di quelli di commissario giudiziale *ex* D. Lgs. 8 luglio 1999 n. 270 espletati su designazione del Ministero.

La gestione dell'impresa, fino a quando non si provveda a norma dell'articolo 30 del più volte citato D. Lgs. 8 luglio 1999 n. 270, è affidata al commissario giudiziale.

L'affidamento della gestione al commissario giudiziale determina gli effetti stabiliti dagli articoli 42, 43, 44, 46 e 47 L.F., sostituito al curatore il commis-

sario giudiziale, applicandosi altresì al commissario, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 31, 32, 34 e 35 L.F..

Rimane ferma, in caso di precisa e motivata istanza, la possibilità di compiere atti diversi da quelli di mantenimento dei valori patrimonio aziendale, dato lo stato di liquidazione della società, previa autorizzazione del giudice delegato.

Non si ravvisa, allo stato, l'opportunità di adottare provvedimenti conservativi ulteriori nell'interesse dei creditori.

6. Il commissario giudiziale dovrà depositare, entro trenta giorni dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause dello stesso stato di insolvenza e la valutazione motivata circa l'esistenza delle condizioni previste dall'articolo 27 del D. Lgs. citato, ai fini dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.

Alla relazione dovranno essere allegati lo stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.

Nel medesimo termine, il commissario giudiziale trasmetterà copia della relazione al Ministero competente, depositando in cancelleria la prova dell'avvenuta ricezione.

L'avviso dell'avvenuto deposito della relazione verrà affisso entro ventiquattro ore, a cura del cancelliere.

La società dichiarata insolvente, i creditori e ogni altro interessato avranno facoltà di prendere visione della relazione e di estrarne copia.

Il Ministero, nei dieci giorni successivi alla ricezione della relazione del commissario giudiziale, depositerà in cancelleria il proprio parere in ordine all'ammissione dell'impresa dichiarata insolvente alla procedura di amministrazione straordinaria.

Il Tribunale provvederà anche in mancanza del parere, se lo stesso non è depositato nel termine.

Il Tribunale, entro trenta giorni dal deposito della relazione, tenuto conto del parere e delle osservazioni depositati, nonché degli ulteriori accertamenti eventualmente disposti, sarà chiamato a dichiarare con decreto motivato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, se sussistono le condizioni di legge, ovvero in caso contrario il fallimento.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:

1. dichiara lo stato d'insolvenza della Vigilanza Sardegna Società Cooperativa;

2. nomina il dottor Andrea Bernardino giudice delegato per la procedura;

3. nomina commissario giudiziale il dottor Giovanni Grazzini;

4. ordina alla Vigilanza Sardegna Società Cooperativa di depositare entro due giorni in cancelleria le scritture contabili e i bilanci;

5. assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari o personali su beni in possesso della Vigilanza Sardegna Società Cooperativa, il termine di 120 giorni dalla data dell'emissione della sentenza per la trasmissione delle domande, con le forme previste dall'art. 93 L.F., all'indirizzo di posta elettronica certificata del Commissario, unitamente ai documenti, a eccezione degli originali dei titoli di credito, da depositare presso la cancelleria del Tribunale;

6. stabilisce che nell'aula di udienza di questo Tribunale, il giorno 11 gennaio 2016, alle ore 9.00, si proceda all'esame dello stato passivo davanti al giudice delegato;

7. stabilisce che la gestione dell'impresa, fino a quando non si provveda a norma dell'articolo 30 del D. Lgs. 8 luglio 1999 n. 270, sia affidata al commissario giudiziale, con possibilità, in caso di precisa e motivata istanza, di compiere atti diversi da quelli conservativi dei valori patrimonio aziendale previa

autorizzazione del giudice delegato;

8. dispone che la sentenza sia comunicata e affissa nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 17, primo e secondo comma, L.F, salvo quanto previsto dall'articolo 94 del D. Lgs. 8 luglio 1999 n. 270;

9. dispone che, a cura del cancelliere, la sentenza sia comunicata entro tre giorni al Ministro dello Sviluppo Economico;

10. manda alla Cancelleria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Cagliari in data 8.7.2015.

Il Presidente

Dott. ssa Maria Mura

Il Giudice estensore

Dott. Andrea Bernardino

Depositato in Cancelleria

Cagliari, 14/7/2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Loreta Pisano